



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI
E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 54 DEL 29/08/2012)

Art. 1 - Finalità e principi generali.

1. Il presente regolamento, in armonia con le disposizioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell' art. 119 del D.Lgs n. 267/2000, dell' art. 26 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché sulla base delle disposizioni relative al C.C.N.L. dell'01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 comma 4, del C.C.N.L. del 05.10.2001 per l'area del personale, disciplina le condizioni e le modalità operative per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e/o gli accordi di collaborazione, conclusi con terzi dal Comune di Misterbianco, in qualità di sponsorizzato.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 43 comma 1 della L. n. 449/1997 e s.m.i., le iniziative di sponsorizzazione devono favorire l'innovazione dell'organizzazione e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

3. I contratti di sponsorizzazione e/o gli accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, senza fini di lucro, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le finalità dell'Ente, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni, denaro o attività inseriti nei programmi di spesa con finanziamento a carico del bilancio del Comune.

4. Il risultato della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune di Misterbianco (nella qualità di *sponsee* o sponsorizzato) garantisce ad un soggetto terzo (sponsor o sponsorizzatore) la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predefiniti spazi, i propri segni distintivi (nome, logo, marchio, ragione sociale ed altre rappresentazioni grafiche e testuali

illustrative di prodotti, servizi, attività e simili), secondo le modalità previste dallo stesso contratto a fronte dell'obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire prestazioni dirette o indirette a favore dello sponsorizzato;

b) per "accordo di collaborazione": un accordo/contratto, anch'esso a prestazioni corrispettive, redatto in forma scritta, in base al quale, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre ad un ritorno pubblicitario, si dà la possibilità economica da parte del soggetto c. d. <<collaborante>> di ricavare direttamente dalla collaborazione con il Comune, per un periodo di tempo prestabilito, una redditività specifica, volta a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme investite.

c) per "sponsorizzazione": ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta provenienti da terzi (sponsor), allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, le attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine.

d) per "sponsor": il soggetto pubblico o privato che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, intende stipulare un contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione con il Comune (sponsorizzato o *sponsee*).

e) per "sponsorizzato o sponsee": il soggetto, ovvero il Comune, che divulga i segni distintivi dello sponsor con le modalità previste dal contratto di sponsorizzazione;

f) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor;

g) per "veicolazione dell'immagine dello sponsor": qualsiasi modalità convenuta attraverso la quale il Comune si impegna a veicolare l'immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto.

Art. 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Municipale ad avvalersi del

finanziamento tramite sponsorizzazioni con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e, per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.

2. Tutte le fasi gestionali inerenti le iniziative di sponsorizzazione sono demandate alla competenza del funzionario responsabile del Settore interessato.

3. Le iniziative di sponsorizzazioni individuate dal Comune ovvero suggerite dai potenziali sponsor sono:

a) Inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale. In questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;

b) Inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all'attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui al precedente punto a);

c) Conseguenti a proposte definite in corso d'anno dalla Giunta, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.

4. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione in linea di massima può riguardare le seguenti iniziative:

- Attività culturali di differente tipologia;
- Attività connesse all'informazione istituzionale;
- Attività sportive e ricreative;
- Attività di promozione turistica;
- Attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- Attività di restauro e recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- Esecuzione di scavi archeologici;
- Attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- Attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano;
- Attività inerente la protezione civile;
- Attività inerente realizzazione di opere, infrastrutture e lavori pubblici;
- Ogni altra rilevante attività di interesse pubblico.

Art. 4 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:

a) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dal Comune secondo le ordinarie procedure, mentre al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo *sponsor*.

b) In servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello *sponsor*: in tale circostanza gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo *sponsor* devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

2. Nel caso in cui al punto b) del comma 1, si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni o dei beni erogati dallo *sponsor*.

Art. 5- Procedura di scelta dello *sponsor*

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità per la selezione dello *sponsor* si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e s.m.i.

Art. 6 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali *sponsor*

1. Il Comune può recepire offerte spontanee formulate da soggetti interessati a sponsorizzare la realizzazione di interventi o di attività che risultino rispondenti all'interesse pubblico.

2. Se il corrispettivo della sponsorizzazione consiste in una somma di denaro il funzionario competente, prima di sottoscrivere il contratto, valuta la congruità della proposta in relazione ai valori di mercato.

3. Se il corrispettivo della sponsorizzazione proposta consiste in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello *sponsor* trovano comunque applicazione le norme di legge vigenti in materia.

4. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dal Comune a seguito

delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione.

Art. 7 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. È tuttavia facoltà della Giunta Municipale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; in questo caso non si procede alla ripartizione dei risparmi realizzati ai sensi dell'art.12 del presente regolamento.

Art. 8 - Contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto, nel quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto, le finalità e la sua durata;
- b) il diritto dello *sponsor* all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- c) l'importo della sponsorizzazione;
- d) gli obblighi a carico dello sponsor, ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
- e) gli obblighi a carico del Comune in qualità di soggetto sponsorizzato;
- f) la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento;
- g) la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione del contratto;
- h) le prescrizioni in materia di controversie e spese contrattuali.

Art. 9 - Applicabilità del contratto di sponsorizzazione per gli interventi di restauro e manutenzione dei beni culturali, artistici e architettonici

1. Il Comune può individuare come corrispettivo delle prestazioni da esso rese in qualità di sponsorizzato anche gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio.
2. I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento dei lavori stessi, nonché tutti gli elementi utili per la loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello *sponsor*.
3. Nel contratto di cui al precedente comma 2, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri ed indicatori di qualità che il Comune intende inserire.
4. È di competenza del Comune l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché i collaudi ivi compresi quelli in corso d'opera.
5. gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni nonché i soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 10 - Applicabilità del contratto di sponsorizzazione nei lavori pubblici

1. Le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici possono formare oggetto di contratti di sponsorizzazione alle condizioni fissate dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 - Aspetti fiscali

1. Atteso che l'iniziativa sponsorizzata sia collegata ad un preciso stanziamento di bilancio e del P.E.G., disposto secondo gli ordinari programmi di spesa e che la sponsorizzazione determini risparmio rispetto allo stanziamento disposto, la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista.

2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come contratto a prestazioni corrispettive e per esso trova, quindi applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., nonché la disciplina vigente in materia.

3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione sia determinato in rapporto a prestazioni di servizi, lavori o forniture di beni a carico dello *sponsor* (operazioni permutative), l'obbligo di fatturazione grava su entrambi i soggetti coinvolti: sia *sponsor* che *sponsee* sono tenuti, in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata, ad emettere fattura ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.

Art. 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni che risultano non utilizzate a seguito di stipula di relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa, tali risparmi possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

a) Quanto al 10% per l'implementazione del fondo di retribuzione, di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, da ripartirsi tra i dipendenti del Settore/Servizio che hanno operato il risparmio.

b) Quanto all' 80 % per il finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

c) Quanto al 10% costituisce economia di bilancio.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, raccolti in applicazione del presente regolamento, saranno trattati da entrambe le parti nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Misterbianco in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 14 - Atti di liberalità

1. Rimangono esclusi dalla disciplina del seguente regolamento gli atti di liberalità; comunque denominati anche finalizzati ad iniziative specifiche, dai quali non derivi, per il Comune, alcuna specifica obbligazione.
2. Sono altresì esclusi le erogazioni liberali effettuate a favore del Comune da parte di soggetti privati o enti, nelle quali prevalgono profili di cosiddetto mecenatismo da parte del finanziatore, il quale si riserva unicamente la facoltà di rendere pubblico il proprio contributo.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione del presente regolamento o relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione o collaborazione è sottoposta al competente foro di Catania.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, giusto combinato disposto dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000 e dell'art.10 delle disposizioni preliminari al

Codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È abrogata ogni altra forma regolamentare non compatibile con quella risultante dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge così come si rimanda a sopravvenute normative, che si pongano in contrasto con detto testo regolamentare.